

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli Tel. (081) 5537216

> e-mail: <u>segreteria.campania@Ind.it</u> Sito Internet: <u>campania.Ind.it</u>



Stagione Sportiva 2023/2024

Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 43/CSAT del 16 Aprile 2024

nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 16 Aprile 2024, ha adottato la seguente:

DELIBERA

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. M. Lojacono.

Reclamo della società ASD EPOMEO in riferimento al C.U. n. 36/GST del 15.04.2024.

Gara – Futsal Vesuvio / Epomeo del 13.04.2024 – Campionato Calcio a 5 C2 – Play Off. Ripetizione della gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti i termini abbreviati di cui al CU n.157/A FIGC del 2/02/2024, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, i gravi avvenimenti accaduti nel corso della gara sono stati riportati nel referto arbitrale in modo chiaro ed univoco entrambi gli arbitri hanno descritto con dovizia di particolari i motivi e le ragioni della sospensione della gara per ben due volte e definitivamente sospesa al 30° minuto del primo tempo. Il Gst ampiamente illustrato come da decisione pubblicata che qui integralmente riportiamo tutti i violenti episodi verificatisi tra i calciatori. Le circostanze che la società reclamante riferisce dell'intervento di un tifoso della società di casa non può essere accolta in quanto il commissario di campo nel suo rapporto, riferisce che "una persona non identificata entrava in campo e afferrava al collo il capitano della società Epomeo", tale indicazione appare più logica e motivata in quanto anche se nel referto arbitrale si riporta che il tifoso sia riconducibile alla società Futsal Vesuvio senza peraltro specificare i motivi e le ragioni di tale indicazione e alla luce anche delle motivazioni del Gst che questa Corte condivide. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n. 36/Gst del 15/04/2024, con cui disponeva la prosecuzione della gara in oggetto, nei modi e nei termini riportati nel suddetto comunicato ufficiale. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 16.04.2024

Il Presidente C.S.A.T. Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, il giorno 16 Aprile 2024

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente Carmine Zigarelli